

STATUTO

LA RADICE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCARLINO GR VIA DI VITTORIO 2/A

Numero REA: GR - 225448

Codice fiscale: 01727190538

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto del 6 marzo 2023 Rep. 1204 Racc. 898-----	
	-----STATUTO SOCIALE-----	
	-----Titolo I-----	
	-----Denominazione - Sede - Durata - Regime Mutualistico-----	
	-----Art. 1-----	
	-----Denominazione e sede-----	
	È costituita una società cooperativa sociale, denominata "LA RADICE COOPERA-	
	TIVA SOCIALE"-----	
	La sede legale è fissata nel Comune di Scarlino.-----	
	Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge	
	di raggiungere, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agen-	
	zie di rappresentanza.-----	
	Alla cooperativa si applicano, in quanto compatibili, e come in seguito specifica-	
	te, le norme sulla società e responsabilità limitata, e ciò fin quando la cooperati-	
	va si troverà nella situazione prevista dal secondo comma dell'art. 2519 c.c.; ove	
	non sussista più detta situazione, l'assemblea dei soci, senza indugio, adeguerà il	
	presente statuto alle norme della società per azioni in quanto compatibili.-----	
	Si applicano inoltre tutte le leggi speciali sulle cooperative.-----	
	-----Art. 2-----	
	-----Durata-----	
	La società cooperativa è contratta fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemi-	
	lacinquanta), salvo proroghe od anticipato scioglimento.-----	
	-----Art. 3-----	
	-----Regime mutualistico-----	
	La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione	
	1	

	sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai	
	sensi dell'articolo 2512 ss. c.c., per cui è a mutualità prevalente, dovendo rispet-	
	tare la condizione che la quantità o il valore degli apporti di beni o servizi conferi-	
	ti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale de-	
	gli apporti di beni o servizi.-----	
	La Cooperativa è promossa da persone che, a vario titolo, hanno vissuto e condi-	
	viso l'esperienza delle Associazioni "Aman" e "IPF" di Follonica.-----	
	La forma di Cooperativa è intesa a garantire autonomia gestionale; rimane con-	
	fermata la fedeltà alla storia e l'adesione allo stile ed ai principi ispiratori delle	
	Associazioni Aman e IPF stesse, per garantire ancoramento ai valori di solidarietà,	
	condivisione e centralità della persona.-----	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità e della soli-	
	darietà ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla pro-	
	mozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con parti-	
	colare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razio-	
	nale delle risorse umane e materiali a disposizione.-----	
	Essa si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio-sanitari, educati-	
	vi e culturali di cui al successivo articolo 5, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge	
	381/1991 e del D. Lgs. 112/2017.-----	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti	
	allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.-----	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dal-	
	l'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.-----	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.-----	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è impegnata ad integrare	
	2	

	- in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre	
	organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.....	
	La valorizzazione, il mantenimento ed il miglioramento continuo della qualità del	
	servizio erogato e dei rapporti con i propri interlocutori sono al centro degli inte-	
	ressi della Cooperativa.....	
	Essa promuove le proprie attività adottando un comportamento socialmente re-	
	sponsabile, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, degli utenti, dei fornitori, della	
	comunità, della Pubblica Amministrazione e di ogni persona o Ente con cui venga	
	in contatto.....	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale	
	si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo e in rapporto	
	ad essi agisce.....	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvol-	
	gimento delle risorse del territorio e della comunità, del volontariato, dei fruitori	
	dei servizi e degli altri enti con finalità di solidarietà sociale.....	
	Si promuove e valorizza, tra l'altro, il servizio civile volontario.....	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando in preferenza	
	nell'ambito territoriale della provincia di Grosseto anche se ciò non costituisce li-	
	mite ad operare al di fuori di detto territorio.....	
	-----Titolo II-----	
	-----Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività-----	
	-----Art. 4-----	
	-----Scopo sociale-----	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di spe-	
	3	

	culazione privata. Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalen-	
	te ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 c.c. avvalendosi, nello svolgimento	
	della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e si	
	propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, conti-	
	nuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali.-----	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, oppure in qualsiasi forma con cui con-	
	tribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali.-----	
	La tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori è discipli-	
	nata da un apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della L. 3 aprile 2001,	
	n. 142.-----	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.-----	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.-----	
	La Società aderirà ad ente di rappresentanza, assistenza, tutela e revisioni ricono-	
	sciuta, ed altresì all'Unione Nazionale Cooperative Italiane.-----	
	-----Art. 5-----	
	-----Oggetto sociale-----	
	La Cooperativa rivolge prevalentemente la propria attenzione a minori, giovani	
	adulti, anziani, diversamente abili e famiglie con particolare attenzione alle situa-	
	zioni di disagio laddove sia necessario ed opportuno un intervento socio?assi-	
	stenziale ed educativo che favorisca l'integrazione positiva nell'ambiente di vita.--	
	Operando in stretto collegamento con le istituzioni, i servizi sociali, le organizza-	
	zioni già presenti e le comunità locali, la Cooperativa intende impegnarsi, sul ter-	
	4	

	ritorio:-----	
	- nell'ambito della prevenzione al disagio, superando la logica riparativa (della so-	
	la cura dei problemi), per mettere al centro l'attenzione alla qualità della vita e la	
	capacità delle persone di crescere in autonomia, responsabilità e dignità;-----	
	- nello studio, nella programmazione, nella gestione di servizi di supporto al mi-	
	nore e al giovane in difficoltà e alla sua famiglia;-----	
	- nella promozione di iniziative di studio, formazione ed informazione;-----	
	- nella promozione di iniziative di cooperazione allo sviluppo.-----	
	Per il conseguimento di tali obiettivi la Cooperativa può occuparsi di:-----	
	1) intervenire, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Amministrazioni	
	pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed Enti Pub-	
	blici o privati in genere, in campo sociale, sanitario ed educativo tramite la ge-	
	stione di qualsiasi tipo di attività che, in conto proprio o di terzi, possa concorre-	
	re, in via prioritaria ma non esclusiva, al miglioramento e superamento delle si-	
	tuazioni di disagio, di emarginazione, o, comunque di bisogno nei settori dell'as-	
	sistenza e riabilitazione dei disabili, degli anziani, dei minori, delle persone emar-	
	ginate dovute a devianze e/o dipendenze, degli ammalati, delle persone immi-	
	grate mediante la gestione di:-----	
	- attività e servizi di riabilitazione ed integrazione sociale;-----	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione ed altre strutture a	
	carattere animativo, educativo, riabilitativo e assistenziale, nonché iniziative per	
	il tempo libero;-----	
	- servizi domiciliari di assistenza e riabilitazione effettuati tanto presso la fami-	
	glia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;-----	
	- attività di assistenza infermieristica, riabilitativa e sanitaria a carattere domici-	
	5	

	liare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a	
	disposizione da enti pubblici e privati;-----	
	- strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché semi integra-	
	ti per residenze protette;-----	
	- attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui ope-	
	ra, al fine di renderla consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno;-----	
	- strutture e servizi per l'infanzia e per i minori;-----	
	- attività di accoglienza e integrazione in favore delle persone svantaggiate o	
	emarginate (per esempio: immigrati, ex tossicodipendenti, ex carcerati, etc).-----	
	2) intervenire, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Amministrazioni	
	pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed Enti pri-	
	vati in genere, nel campo della formazione, stimolando lo sviluppo di una co-	
	scienza di accettazione di ogni persona derivante dalla certezza che il valore della	
	persona non dipende dalla prestanza fisica, dal rendimento produttivo, dalla fede	
	religiosa, o dalla nazionalità, ma va ricercato nella dignità dell'essere umano nella	
	convinzione che ogni individuo ha una funzione positiva all'interno della società.	
	Intende promuovere la cultura e l'informazione scientifica, in particolare, sulle	
	problematiche legate a deficit, disabilità ed handicap, raccogliendo le proprie	
	esperienze e rendendole disponibili ad altri, anche attraverso:-----	
	- programmazione e gestione di comunità educative di accoglienza e di centri	
	aperti socio educativi;-----	
	- programmazione e gestione di attività di aggregazione giovanile;-----	
	- programmazione e gestione di supporti individuali e di interventi educativi do-	
	miciliari;-----	
	6	

	- realizzazione di attività in collaborazione con le realtà scolastiche;-----	
	- programmazione e gestione di interventi di formazione ai prerequisiti lavorativi	
	e di orientamento occupazionale e di inserimento lavorativo;-----	
	- programmazione e gestione di attività ludico educativo ricreative;-----	
	- interventi di sostegno alla genitorialità;-----	
	- segretariato sociale e consulenze inerenti alle materie di specifica competenza;-	
	- informazione, orientamento e raccordo tra i servizi esistenti e sulle risorse di-	
	sponibili;-----	
	- attività di studio e ricerca;-----	
	- realizzazione di programmi di formazione ed aggiornamento;-----	
	- promozione di attività culturali (dibattiti, convegni, etc);-----	
	- iniziative di sensibilizzazione;-----	
	- promozione di attività ed iniziative di animazione socio ? culturale;-----	
	- promozione e sperimentazione dell'approccio di sviluppo di comunità;-----	
	- promozione progetti sensibilizzazione contro la violenza di genere;-----	
	- inserimento lavorativo per sospensione di pena;-----	
	- messa alla prova per minori;-----	
	- tirocinio universitario;-----	
	- il confronto con tutte le istituzioni pubbliche e private per l'analisi, la proposta,	
	la verifica degli interventi nel campo delle diverse abilità;-----	
	- l'attivazione di percorsi formativi, stages, borse di studio per volontari, giovani,	
	studenti in collaborazione con Enti formativi e Università;-----	
	- l'attivazione di percorsi formativi, di consulenza, supporto o sostegno consoni	
	alle situazioni che si verranno progressivamente a creare per aiutare i portatori di	
	handicap, i disabili, le persone svantaggiate e le loro famiglie a risolvere i proble-	
	7	

	mi, attraverso interventi sistematici, periodici od occasionali;-----	
	- l'attivazione di progetti di servizio civile Nazionale e di volontariato Europeo	
	nell'ambito delle attività esercitate;-----	
	- la gestione di attività polivalenti differenziate come nel caso di centri culturali,	
	centri sportivi e centri ricreativi, in forma diretta e/o in appalto o convenzione	
	con Enti Pubblici o privati in genere.-----	
	3) Realizzare, gestire centri di servizi residenziali per persone non autosufficienti	
	ed autosufficienti, a titolo esplicativo case di riposo, RSA, Istituti per disabili, cen-	
	tri residenziali per anziani e non, poliambulatori, comunità terapeutiche in forma	
	diretta e/o in appalto o convenzione con Amministrazioni pubbliche di cui all'art.	
	1, comma 2 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed Enti privati in genere.-----	
	4) La gestione, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Amministra-	
	zioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed Enti	
	privati in genere, di attività commerciali in centri di aggregazione per ragazzi,	
	centri sociali, case alloggio e case-famiglia, centri ludici, formazione per operatori	
	sociali, ecc. inerenti alle attività esercitate, con lo scopo di soddisfare i bisogni	
	della comunità.-----	
	5) Promuovere la formazione del volontariato sociale stimolando ed accrescendo	
	la coscienza cooperativistica, le competenze e professionalità dei soci e di quanti	
	partecipano all'attività delle cooperative sociali.-----	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività, riconducibile alle cooperative	
	iscritte al Registro delle Cooperative come tipo "A" o connessa all'oggetto sociale	
	o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.-----	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
	8	

	po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi	
	della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
	inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento	
	e non di collocamento sul mercato.-----	
	Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa può dotarsi di ogni attrez-	
	zatura, macchine, mobili ed immobili utili o necessari. A tale scopo può compiere	
	tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie	
	dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Può anche	
	stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento	
	con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività socia-	
	le.-----	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'og-	
	getto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le	
	modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento	
	approvato dall'Assemblea sociale.-----	
	Può altresì ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, appa-	
	recchiature e arredamenti, nonché con l'impegno che, nel caso di scioglimento o	
	-di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stess-	
	-vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.Art. 6--	
	-----Esercizio dell'attività-----	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalente-	
	mente, dell'apporto lavorativo dei soci, quindi l'attività prevalente esercitata sarà	
	quella di ottenere, mediante la gestione in forma associata della cooperativa, le	
	migliori condizioni retributive, economiche, sociali e professionali.-----	
	Tuttavia potrà svolgere direttamente attività commerciale, sempre rispet-tando i	
	9	

	parametri della mutualità prevalente.-----	
	-----Titolo III-----	
	-----Soci cooperatori-----	
	-----Art. 7-----	
	-----Requisiti dei soci-----	
	Il numero soci è illimitato, e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.-----	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti ca-	
	tegorie:-----	
	- soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo	
	scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione del-	
	la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali.-----	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento	
	delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento	
	approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono	
	essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in par-	
	ticolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungi-	
	mento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.-----	
	- soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite	
	del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci, spontaneamente	
	e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lu-	
	10	

	cro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci cooperatori	
	volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate. Le prestazioni di questi ultimi, in caso di contratti sti-	
	pulati con amministrazioni pubbliche, possono essere utilizzate in misura com-	
	plementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori profes-	
	sionali; Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in con-	
	correnza con quella della cooperativa.-----	
	- soci sovventori (art. 4 L. 31 gennaio 1992, n. 59):-----	
	possono essere soci sovventori le persone giuridiche, gli enti religiosi e gli altri	
	enti pubblici e privati che in via strumentale e accessoria siano interes-sati al con-	
	seguimento degli scopi sociali.-----	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 100,00	
	(cento virgola zero zero) ciascuna.-----	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della	
	emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sotto-scritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento dell'organo ammini-strativo.-----	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gra-	
	dito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo ammi-nistrati-	
	vo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronun-ciarsi entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.-----	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplina-ta con	
	decisione dei soci che devono stabilire:-----	
	11	

	- l'importo complessivo dell'emissione;-----	
	- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----	
	- il termine minimo di durata del conferimento;-----	
	- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti	
	alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggio-	
	rato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;-----	
	- i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle	
	quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione al-	
	l'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione.-----	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.-----	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovven-	
	toro verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rap-	
	porto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.-----	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della prece-	
	dente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante	
	i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci ordinari.-----	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	12	

	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso	
	spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del confe-rimento stabili-	
	to dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del preceden-	
	te articolo.-----	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di am-	
	missione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare	
	persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la coope-rativa sia compo-	
	sta da almeno nove soci.-----	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini	
	con quella della cooperativa.-----	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla apparte-	
	nenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.-----	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno pre-	
	vedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle me-	
	desime categorie.-----	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.----	
	-----Categorie speciali di soci-----	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527,	
	terzo comma, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.---	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso supera-	
	re un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al	
	loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti	
	13	

	in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal-	
	l'organo di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un	
	termine non superiore a cinque anni.-----	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibe-	
	razioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I	
	voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni ca-	
	so superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti oppure rap-	
	presentati in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei dirit-	
	ti di cui all'art. 2467 commi 2 e 3, c.c.-----	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente	
	alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale ri-	
	sarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto	
	tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.-----	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale cate-goria,	
	oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 13 (tredici) del presente	
	statuto:-----	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di parteci-pa-	
	zione predisposti dalla Cooperativa;-----	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;---	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;-----	
	e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei	
	14	

	diritti dei soci cooperatori.-----	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale cate-goria	
	potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fis-	
	sata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.-----	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordina-	
	ri, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima	
	della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrati-	
	vo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei	
	risultati previsti nel percorso formativo.-----	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata dall'interessato e anno-	
	tata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (ses-	
	santa) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la delibera-	
	zione di esclusione.-----	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel pre-	
	sente articolo si applicano le disposizioni previste per i soci cooperatori.-----	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle as-sem-	
	blee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordina-	
	rie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.-----	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto ammini-stra-	
	tore.-----	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 (do-	
	dici) del presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	15	

	sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di ac-	
	coglimento della domanda.-----	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del pe-	
	riodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13	
	(tredici) del presente statuto.-----	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà	
	avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i	
	diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal	
	regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti	
	la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, oppure abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività econo-	
	mica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e	
	con gli effetti previsti dall'articolo 8 (otto).-----	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deli-	
	berare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i	
	termini e le modalità previste dall'articolo 13 (tredici). Costituiscono in particola-	
	re cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quel-	
	le individuate per i soci cooperatori dal citato articolo 13 (tredici) del presente	
	statuto:-----	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di parteci-pa-	
	zione predisposti dalla Cooperativa.-----	
	c) l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo	
	16	

	inserimento nell'impresa.-----	
	-----Art. 8-----	
	-----Domanda di ammissione-----	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo ammini-	
	strativo e presso la sede sociale domanda scritta contenente:-----	
	a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, e codice fi-	
	scale;-----	
	b) l'indicazione della attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso;-----	
	c) l'ammontare delle quote che s'intende sottoscrivere;-----	
	d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto;-	
	e) l'eventuale categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;-----	
	f) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.-----	
	Se la richiesta è fatta da una persona giuridica o da società di persone, alla do-	
	manda oltre ai documenti sopra richiesti, devono essere allegati i seguenti docu-	
	menti:-----	
	- copia della deliberazione di adesione alla cooperativa dell'organo competente;-	
	- copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni;-----	
	- Indicazione della persona designata a rappresentarla.-----	
	-----Art. 9-----	
	-----Procedura di ammissione-----	
	L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di	
	accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro dei soci,	
	o con provvedimento di rigetto che, motivato, verrà comunicato all'interessato	
	entro sessanta giorni dalla relativa delibera.-----	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chie-	
	17	

	dere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occa-	
	sione della sua prima successiva convocazione.-----	
	-----Art. 10-----	
	-----Obblighi dei soci cooperatori-----	
	Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:-----	
	a) di versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:-----	
	- il capitale sottoscritto;-----	
	- l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;-----	
	b) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni.-----	
	c) di partecipare in generale all'attività della cooperativa per tutta la durata della	
	sua permanenza nella stessa;-----	
	d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di	
	scambio mutualistico posto in essere con la medesima.-----	
	Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere ri-	
	chiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'organo am-	
	ministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque volte	
	il valore minimo della quota sociale come determinato nel successivo articolo 17	
	(diciassette).-----	
	Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono	
	versate a titolo di indennità forfettaria delle spese sostenute dalla cooperativa	
	per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico	
	dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammes-	
	so.-----	
	Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissio-	
	18	

	ne dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o rateal-	
	mente secondo quanto deliberato dall'organo am-ministrativo.-----	
	La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.-----	
	-----Art. 11-----	
	-----Diritti dei soci operatori-----	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle	
	deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.-----	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferi-	
	menti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.-----	
	La cooperativa non prevede categorie speciali di soci operatori.-----	
	-----Art. 12-----	
	-----Recesso-----	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----	
	a) che ne faccia richiesta per iscritto in modo autonomo e volontario;-----	
	b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----	
	c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi socia-	
	li.-----	
	Il recesso non può essere parziale.-----	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione	
	per verificare-----	
	la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, le-	
	gittimano il recesso.-----	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio.-----	
	19	

	Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.....	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scam-	
	bio mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.....	
	-----Art. 13-----	
	-----Esclusione-----	
	L'esclusione del socio è deliberata pronunciata dall'organo amministrativo:-----	
	- nel caso dell'art. 2531 c.c.;-----	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contrat-	
	to sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;-----	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;---	
	- nel caso dell'art. 2286 c.c.;-----	
	- nel caso di cui all'articolo 2288, primo comma, c.c.;-----	
	- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società;-----	
	- nel caso, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la società	
	o fomenti dissidi fra i soci.-----	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione, può proporre opposizione davanti alle autorità giudiziarie.....	
	-----Art. 14-----	
	-----Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione-----	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione	
	di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulte-	
	riore rapporto.....	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla	
	20	

	data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.-----	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.-----	
	-----Art. 15-----	
	-----Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione-----	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota da essi effettivamente versata o eventualmente rivalutata.-----	
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo ed eventualmente della tassa di ingresso stabilita dall'organo amministrativo.-----	
	-----Art. 16-----	
	-----Morte del socio-----	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.-----	
	Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.-----	
	-----Titolo IV-----	
	21	

	-----Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili-----	
	-----Art. 17-----	
	-----Patrimonio sociale-----	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai	
	soci cooperatori ed è rappresentato da quote del valore nominale dal minimo di	
	euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);-----	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili annuali e con il valore delle	
	quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so-	
	ci deceduti;-----	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali, formato con le somme versate	
	dai soci;-----	
	d) dalla riserva straordinaria;-----	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.-----	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio	
	e, conseguentemente, i soci nel limite delle partecipazioni sottoscritte.-----	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra	
	i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimen-	
	to.-----	
	-----Art. 18-----	
	-----Bilancio di esercizio-----	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.-----	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione	
	del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 ss. c.c.-----	
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai	
	22	

	sensi dell'art. 2513 c.c.-----	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----	
	-----Art. 19-----	
	-----Ristorni-----	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può	
	deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori	
	trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.-----	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quan-	
	tità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito re-	
	golamento.-----	
	I ristorni saranno evidenziati in bilancio in maniera autonoma e distinta ai sensi	
	dell'articolo 2545-sexies c.c.-----	
	I ristorni possono essere erogati in denaro oppure mediante aumento gratuito	
	del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.-----	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello	
	stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.-----	
	Le norme del presente articolo, tuttavia, non si applicano quando la cooperativa,	
	nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento interno, provveda a definire il va-	
	lore dei prodotti conferiti dai soci cooperatori solo alla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale, verificati i ricavi conseguiti e i costi sostenuti.-----	
	In questo caso, il ricavato dalla vendita dei prodotti conferiti dai soci coo-perato-	
	ri, al netto di ogni spesa ed onere, sarà distribuito fra i soci medesimi a titolo di	
	prezzo di liquidazione dei prodotti in base alla loro quantità, specie e qualità, se-	
	condo modalità e criteri disciplinati dal regolamento interno.-----	
	23	

	L'organo amministrativo determinerà il prezzo da riconoscere ai soci coo-peratori	
	per il conferimento dei loro prodotti sulla base massima della differenza tra i ri-	
	cavi ed i costi, comprensivi di tutti gli oneri, le spese, gli ammortamenti e gli ac-	
	cantonamenti effettuati, secondo modalità e criteri stabiliti dal regolamento in-	
	terno. L'eventuale residuo attivo del conto profitti e perdite, al netto del prezzo	
	di riparto assegnato ai soci cooperatori, costituirà l'utile dell'esercizio.-----	
	Qualora la cooperativa attuasse l'istituto del ristorno, si dovrà dotare di apposito	
	regolamento da approvare dall'assemblea dei soci.-----	
	-----Art. 20-----	
	-----Destinazione dell'utile-----	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto de-	
	stinando:-----	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;-----	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione nella misura e con le modalità previste dalla legge, così come prescritto	
	dalla L. 59/1992;-----	
	c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e	
	secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art.	
	19;-----	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettiva-mente	
	versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;-----	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e ver-	
	sato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali;-----	
	24	

	f) quanto residua alla riserva straordinaria.-----	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbliga-	
	torie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed	
	in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di eser-	
	cizio sia devoluta alle riserve indivisibili.-----	
	È fatto divieto alla cooperativa di distribuire i dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo ri-	
	spetto al capitale effettivamente versato.-----	
	È fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai so-	
	ci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo fissato	
	per i dividendi.-----	
	-----Art. 21-----	
	-----Trasferimento delle quote sociali-----	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione	
	scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.-----	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.-----	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i	
	requisiti richiesti per l'ammissione.-----	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle parteci-	
	pazioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione all'autorità giudizia-	
	ria.-----	
	-----Titolo V-----	
	25	

	-----Governo della società-----	
	-----Art. 22-----	
	-----Sistema di amministrazione e organi sociali-----	
	La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguente-	
	mente gli organi sociali sono:-----	
	a) l'Assemblea dei soci;-----	
	b) il Consiglio d'Amministrazione;-----	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.-----	
	-----Sezione I-----	
	-----Assemblea-----	
	-----Art. 23-----	
	-----Convocazione-----	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente	
	l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora	
	della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24	
	(ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, con av-	
	viso postale o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento.-----	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costitui-	
	ta quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono	
	presenti o sono stati informati della riunione tutti gli amministratori e se nomina-	
	ti i componenti il Collegio Sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell'ar-	
	gomento.-----	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla	
	26	

	chiusura dell'esercizio sociale, come previsto nell'art. 18 (diciotto) del presente	
	statuto.....	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'or-	
	gano amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione	
	delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti	
	spettanti ai soci cooperatori.....	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla	
	data di presentazione della richiesta stessa.....	
	Per le decisioni che riguardano:.....	
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;.....	
	- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto socia-	
	le o una.....	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;.....	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,.....	
	la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un Notaio.---	
	-----Art. 24-----	
	-----Decisioni dei soci riuniti in assemblea-----	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal pre-	
	sente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci	
	che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.....	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:.....	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli	
	utili;.....	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo (even-	

	tualmente: mediante voto segreto. In tal caso, i soci che lo richiedano, hanno il	
	diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o	
	eventualmente la loro astensione);-----	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e del revisore;-----	
	4. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;-----	
	5. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.-----	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assem-	
	bleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.-----	
	-----Art. 25-----	
	-----Costituzione dell'assemblea-----	
	L'assemblea è validamente costituita, secondo le disposizioni in materie di s.r.l.:-	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la	
	metà più uno dei voti spettanti ai soci;-----	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci inter-venuti	
	o rappresentati aventi diritto al voto.-----	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in se-conda	
	convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.-----	
	Tuttavia, l'assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo, sia in	
	prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevo-	
	le della maggioranza dei voti spettanti a tutti soci.-----	
	-----Art. 26-----	
	-----Diritto di voto e rappresentanza in assemblea-----	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei so-	
	ci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote	
	28	

	sociali sottoscritte.....	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.	
	Non è ammesso il voto per corrispondenza e altri mezzi di telecomunica-zione.....	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'as-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltan-	
	to da un altro socio avente diritto al voto.....	
	Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.....	
	-----Art. 27-----	
	-----Presidenza dell'assemblea-----	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua	
	assenza, dal Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione o da persona desi-	
	gnata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina	
	del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea	
	con la maggioranza dei voti presenti.....	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'i-	
	dentità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i ri-	
	sultati delle votazioni.....	
	-----Sezione II-----	
	-----Consiglio d'Amministrazione-----	
	-----Art. 28-----	
	-----Amministratori-----	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da	
	un numero di amministratori variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordi-	
	naria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.....	
	Gli amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori oppure tra gli ele-	
	29	

	menti tecnici ed amministrativi.-----	
	Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti.-----	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente, se non sono sta-	
	ti nominati dall'assemblea contestualmente alla nomina dei consiglieri.-----	
	-----Art. 29-----	
	-----Consiglio d'Amministrazione-----	
	Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando lo richiedano un terzo degli	
	amministratori.-----	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunion-	
	ne, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con avviso postale o qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di ur-	
	genza, almeno un giorno prima.-----	
	Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in	
	carica ed i sindaci effettivi, se nominati.-----	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la	
	presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti,	
	la proposta si intende respinta.-----	
	È vietato il voto segreto e per rappresentanza, inoltre sono vietate le riunioni a	
	mezzo teleconferenza o altri mezzi di telecomunicazione.-----	
	30	

	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal	
	segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni de-	
	gli amministratori.....	
	Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della coope-	
	rativa.....	
	Il Consiglio d'Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli ammini-	
	stratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando	
	i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.....	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo	
	2475, quinto comma, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed	
	esclusione dei soci.....	
	Il Consiglio d'Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se no-	
	minato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della pre-	
	stazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azien-	
	da o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rile-	
	vante in altra società.....	
	Al Consiglio d'Amministrazione spetta, sentito il parere del Collegio Sindacale se	
	nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di	
	particolari cariche in conformità del presente statuto.....	
	Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno,	
	ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie	
	iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.....	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spet-	
	tano al Vice - Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.....	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più Amministratori, gli altri	
	31	

	provvedono a sostituirli con decisione approvata dal Collegio Sindacale se nomi-	
	nato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci coope-	
	ratori nominati dall'assemblea.....	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sosti-	
	tuzione dei mancanti.....	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della	
	loro nomina.....	
	-----Art. 30-----	
	-----Rappresentanza legale-----	
	Il presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza legale della	
	società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai	
	terzi, nonché la firma sociale per tutti gli atti amministrativi, sia di ordinaria am-	
	ministrazione che di straordinaria amministrazione, limitatamente agli atti rien-	
	tranti nell'oggetto sociale.....	
	L'organo amministrativo può delegare parte dei propri poteri con speciale procu-	
	ra, a dipendenti della società o a soggetti terzi.....	
	Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio, può delegare parte dei propri	
	poteri al Vice-Presidente o a un membro del consiglio.....	
	-----Sezione III-----	
	-----Organo di controllo e revisione contabile-----	
	-----Art. 31-----	
	-----Organo di controllo-----	
	La società può nominare un organo di controllo, sindaco o revisore o società di	
	revisione.....	
	32	

	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria Ove si verifichino	
	i presupposti di legge.-----	
	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le	
	disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.-----	
	-----Art. 32-----	
	-----Nomina e competenze dell'organo di controllo-----	
	Non può essere nominato alla carica di sindaco e se nominato decade dall'ufficio	
	colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.-----	
	Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci	
	di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione	
	per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il sindaco è stato sostituito. Il sindaco è rieleggibile.-----	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da	
	assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca	
	deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.-----	
	Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il sindaco esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.-----	
	Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.-----	
	L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.-----	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere	
	33	

	agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'anda-	
	mento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società control-	
	late in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento genera-	
	le dell'attività sociale.-----	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -	
	sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri di-	
	pendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni	
	di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.-----	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei	
	sindaci l'accesso a informazioni riservate.-----	
	L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli	
	2409-bis ss. c.c., salvo quanto previsto al successivo art. 33 (trentatre).-----	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.-----	
	La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina	
	per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----	
	Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di ammini-	
	strazione e del comitato esecutivo.-----	
	Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il quale deve	
	tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è	
	fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il sindaco	
	deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed	
	eventuali proposte all'assemblea.-----	
	34	

	-----Art. 33-----	
	-----Revisore legale dei conti-----	
	Qualora - in alternativa alla nomina del Collegio Sindacale e ad esclusione dei casi	
	in cui la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria - la società nomini per il controllo	
	contabile un revisore esterno, questi deve essere iscritto al Registro dei Revisori	
	Legali dei Conti.-----	
	Si applicano al revisore tutte le norme di legge previste per lo stesso in materia di	
	società per azioni.-----	
	Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nell'apposito Registro	
	dei Revisori Legali dei Conti.-----	
	Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci al-	
	l'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.-----	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei	
	soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.-----	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da	
	assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del	
	collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata	
	con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.-----	
	-----Titolo VI-----	
	-----Scioglimento e liquidazione-----	
	-----Art. 34-----	
	-----Scioglimento-----	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché, nei seguenti	
	casi:-----	
	- impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;-----	
	35	

	- impossibilità di funzionamento dell'assemblea;-----	
	- per volontà dei soci;-----	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, l'organo ammini-	
	strativo darà notizia mediante iscrizione di corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del registro delle imprese competente.-----	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o delibera-	
	to lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determi-	
	nazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al com-	
	penso e ai criteri di liquidazione.-----	
	L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto obbligatorio per legge.-----	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occor-	
	rendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assem-	
	blea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello sta-	
	tuto.-----	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello sta-	
	to di liquidazione hanno diritto di recesso.-----	
	-----Art. 35-----	
	-----Devoluzione del patrimonio-----	
	In caso di scioglimento della cooperativa, dedotto soltanto il rimborso del capita-	
	le sociale versato e dei dividendi maturati, vige l'obbligo di devoluzione del patri-	
	monio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 L. 59/1992.-----	
	-----Titolo VII-----	
	-----Disposizioni finali-----	
	36	

[illegible]